

COMUNE DI SORISO
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI TOPONOMASTICA
E NUMERAZIONE CIVICA**

Approvato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27/4/2010

Publicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/5/2010 al 28/5/2010

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

INDICE

Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI

Titolo 2 - TOPONOMASTICA

Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Titolo 1 -PRINCIPI GENERALI

art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.

art. 2 - Fonti Normative

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Si intendono qui recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che ne permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento

art. 3 - Definizioni

- Onomastica = studio dei nomi propri di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area
- Toponomastica = studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine, significato, nella pronuncia e nell'uso.
- Toponimo = nome del luogo.
- Odonomastica = insieme dei nomi delle aree di circolazione di un centro abitato ed il suo studio storico-linguistico

-Indirizzo è individuato da:

1. Specie : via, viale, piazzale, calle, largo, traversa,
2. Denominazione : Preva, Mongini, XX Settembre, (nome di toponimo, persona, evento,)
3. Numero civico esterno (eventuale lettera) – eventuale n. civico interno – scala – piano -

Titolo 2 - TOPONOMASTICA

Art. 4 - Compiti

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

E' compito dell'ufficio tecnico studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 - comma 1 - del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

Le Deliberazioni della Giunta Municipale, dopo l'approvazione della Prefettura, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa all'area di circolazione, all'Ufficio anagrafe e agli altri uffici per gli adempimenti di competenza .

Art.5 - Finalità

L'onomastica stradale deve tutelare la storia toponomastica del Comune di Soriso e del suo territorio curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna, i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite .

Art.6 - Criteri

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a. prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
- b. i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- c. non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni. (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini);
- d. non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici, e di non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate.

La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10/05/1923 n.1158, e dalle legge 23/06/1927, n. 1188. Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.

E' possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

Art. 7 - Diritto di iniziativa

Le richieste di denominazione delle aree di circolazione possono essere avanzate anche da :
Consiglieri comunali, Enti pubblici e privati, Associazioni, Partiti politici, Comitati, Gruppi di almeno 50 cittadini

Le richieste possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, o specifiche con l'indicazione della richiesta della area alla quale si richiede di attribuire il toponimo In ogni caso le proposte devono essere integrate da una relazione che spieghi i motivi della scelta e illustri gli elementi che avvalorano l'istanza.

Art. 8 - Targhe viarie caratteristiche e localizzazione

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; normalmente le dimensioni devono essere di cm. 40 x cm. 30 (h) per quelle a muro, di cm. 80 x cm. 20 (h) per quelle a bandiera su paline . Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo.

Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2. dal suolo.

Art. 9 - Apposizione

L'Ufficio Urbanistica del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 10 - Cambiamento onomastica

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Una volta esecutiva la deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti l'ufficio toponomastica comunicherà la variazione a tutti gli uffici interessati e l' ufficio Anagrafe che informerà i cittadini residenti nella zona interessata.

Art. 11 - Iscrizioni commemorative (lapidi)

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, della Sovrintendenza ai Monumenti e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera della lapide, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione urbanistica ove costituita per quanto attiene al testo.

Titolo 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 12 - Modalità e attribuzione del numero civico

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli,...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;

b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili,...) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;

c) In caso di necessità gli accessi esterni sulla strada potranno essere contraddistinti da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico;

d) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di variabile da mt. 1,50 a mt. 3,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Art. 13 - Caratteristiche del numero civico

Il numero civico esterno deve avere in linea di massima le seguenti caratteristiche:

- targhetta di materiale resistente (es. alluminio), cm. 15 x cm. 10 (h) circa, con fondo bianco e scritta scura (numeri arabi).

E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.

Per evitare la scomparsa dei toponimi sulla targhetta posta nelle aree extraurbane dopo l'indicazione della area di circolazione viene riportato il toponimo.

La targhetta per numerazione interna deve riportare l'interno indicato con i numeri arabi (es: n. 18 int. 1)

Art. 14 - Oneri

1. E' compito del soggetto richiedente installare le targhette della numerazione civica esterna con spese a suo totale carico;
2. Il Comune provvede alla fornitura del numero civico esterno, se richiesto;
3. Nel caso in cui la revisione della numerazione civica dipenda da procedure avviate d'ufficio dall'Amministrazione comunale, le spese relative all'acquisto ed alla posa delle targhette sono a totale carico del Comune;
4. La targhetta interna deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello a totale ed esclusivo carico del proprietario dell'immobile.

Nel caso di cambiamento dell'onomastica l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Richiesta del numero civico

L'assegnazione del numero civico deve essere richiesta all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore, come previsto dall'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della comunicazione di fine lavori o permesso di costruire/DIA.

Art. 16 - Assegnazione del numero civico

L'ufficio tecnico, assegna il numero civico interno ed esterno, lo comunica al richiedente e trasmette copia all'ufficio anagrafe per gli adempimenti di competenza.

Art. 17 - Copertura finanziaria

L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

Art. 18 - Obblighi e Sanzioni

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino.

Art. 19 - Aggiornamento

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT .